



FEDERAZIONE
ITALIANA
BASEBALL
SOFTBALL

TRIBUNALE FEDERALE FIBS

Composto da

- Notaio Laura Leonzi
- Avv. Massimo Rosi
- Avv. Alessandro Oliverio

Riunione del 3 maggio 2017

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: ORNELLA PISANELLO, ASD ANGELS B.C. MATINO

Letti gli atti dell'indagine, la memoria difensiva ed il provvedimento del Procuratore federale, datato 7 marzo 2017, di deferimento della tesserata Ornella Pisanello (dirigente della ASD Angels B.C. Matino), nonché della Società ASD Angels B.C. Matino, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del Presidente della medesima società, Sig. Fabio Corsano - questi ultimi per responsabilità oggettiva derivante dalla condotta della loro tesserata - perché in data 25 settembre 2016, nel commentare l'esito delle partite di play off tra la ASD Angels B.C. Matino e le Nuove Pantere Lucca, in violazione dell'art. 13, commi 1 e 2, dello Statuto FIBS, nonché dell'art. 7 del Codice di comportamento sportivo CONI, la Sig.ra Ornella Pisanello pubblicava sul social network Facebook, sia sulla pagina della propria squadra che su quella di "Strike out Italia", la seguente dichiarazione: *"Gli Angels Matino sono riusciti a rimontare dopo due gare perse a Lucca contro Le Nuove Pantere, gara 5° ha decretato la vittoria per i lucchesi, ma in quanto a rispetto e sportività hanno fatto una figuraccia. Mai in 10 anni di baseball ci era capitato di incontrare una squadra simile, fieri di non essere*

come loro. Il vero baseball non è quello che abbiamo visto in queste 5 gare".

Udita, all'udienza del 3 maggio 2017, la relazione del Sostituto Procuratore Federale, il quale, dopo avere ribadito quanto dedotto nell'atto di deferimento, concludeva con la richiesta di applicazione della sanzione della interdizione della tesserata Ornella Pisanello per sette giorni, ai sensi dell'art. 3, comma 4, R.G., per violazione dell'art. 7 del codice di comportamento sportivo CONI, e con la richiesta di applicazione alla ASD Angels B.C. Marino della sanzione dell'ammenda di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 3, comma 2, R.G., a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 5.13 del Regolamento attività agonistica FIBS. Udita altresì, a mezzo skype, la tesserata Ornella Pisanello, nonché il legale della medesima, il quale, ribadendo quanto già dedotto nella memoria difensiva, e rilevando, in particolare, che le dichiarazioni contestate sarebbero da ricondurre ad un legittimo esercizio del diritto di critica, concludeva chiedendo il proscioglimento dei deferiti. All'esito della discussione il Tribunale si riservava di decidere.

Rilevato che la Sig.ra Pisanello ha ammesso di essere l'autrice materiale delle dichiarazioni oggetto dell'atto di deferimento pubblicate sul social network Facebook, sia sulla pagina della società ASD Angels B.C. Marino sia su quella di "Strike out Italia".

Ritenuto che le dichiarazioni della Sig.ra Pisanello, oggetto del presente procedimento, rese pubbliche sui due profili Facebook, costituiscono espressioni denigratorie e offensive, lesive della reputazione e dell'immagine della società Nuove Pantere Lucca, in evidente violazione dei generali principi di lealtà e correttezza cui tutti i tesserati devono improntare il proprio comportamento. Dette dichiarazioni non possono essere giustificate facendo ricorso alla libertà di manifestazione del pensiero, e, nello specifico, alla libertà di esprimere un commento critico sulla squadra avversaria in relazione all'avvenimento sportivo, atteso che le espressioni

usate dalla deferita non fanno riferimento a specifici episodi o a particolari scelte tecniche assunte dalle Nuove Pantere Lucca nel corso delle gare a cui le dichiarazioni si riferiscono, ma trascendono nella denigrazione della squadra avversaria in quanto tale.

Ritenuto che per la violazione commessa dalla tesserata Ornella Pisanello appare congrua la sanzione della interdizione per giorni sette, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b) R.G., per violazione dell'art. 7 del codice di comportamento sportivo CONI, mentre per la ASD Angels Marino appare congrua la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 3, comma 2, R.G., a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 5.13 del Regolamento attività agonistica.


P.Q.M.

applica alla Sig.ra Ornella Pisanello il provvedimento della interdizione per giorni sette (art. 7 codice comportamento sportivo CONI; art. 3, comma 4, lett. b) R.G.); applica alla ASD Angels Marino la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00 (art. 3, comma 2, R.G.; art. 5.13 Regolamento attività agonistica). Manda alla segreteria per la pubblicazione.

F.to Notaio Laura Leonzi



F.to Avv. Massimo Rosi



F.to Avv. Alessandro Oliverio

